

Informazioni circa le politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti

In data 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (di seguito anche il “Regolamento SFDR”), come integrato dal Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (di seguito anche il “Regolamento Taxonomy”), contenente norme armonizzate sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali e di consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni al fine di rafforzare la protezione degli investitori finali e migliorare l’informativa a loro destinata.

Il Regolamento, destinato ad applicarsi in maniera progressiva a partire dal 2021, si rivolge agli ideatori di prodotti assicurativi / pensionistici ovvero ai gestori di portafogli (“Partecipanti ai mercati finanziari” o “Partecipanti”) e alle imprese che prestano il servizio di consulenza in materia d’investimenti o di assicurazioni (“Consulenti finanziari” o “Consulenti”) che devono comunicare agli investitori finali le modalità con cui integrano i fattori di sostenibilità nelle proprie attività.

1. Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti

L’art. 3 del Regolamento SFDR richiede ai Partecipanti ai mercati finanziari di pubblicare sui propri siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti.

Si riporta di seguito una sintesi di quanto contenuto nella “*Policy per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento*” (di seguito anche la “Policy”).

Optima S.p.A. Sim (codice LEI 549300U425ZR87YM4G37) si qualifica, ai sensi del Regolamento SFDR, come “Partecipante ai mercati finanziari” in quanto ricopre il ruolo di gestore di portafogli.

1.1 Valutazione degli strumenti finanziari e/o degli emittenti

Il Gruppo BPER Banca (di seguito anche il “Gruppo”) tiene in considerazione informazioni sulla sostenibilità nel processo di selezione degli strumenti e/o emittenti ai fini dell’attività di investimento nell’ambito del Servizio di Gestione di Portafogli; la gestione delle suddette informazioni è finalizzata all’elaborazione di un giudizio finale circa il grado di sostenibilità degli strumenti finanziari e/o emittenti.

Perimetro della valutazione sono gli OICVM, i titoli azionari e obbligazionari e/o gli emittenti di azioni e obbligazioni (di seguito anche gli “Emittenti”), i fondi e le gestioni separate sottostanti a prodotti IBIPs oggetto di analisi al fine di valutarne l’inclusione nelle liste di selezione a disposizione per le attività di investimento nell’ambito del Servizio di Gestione di Portafogli.

Tale valutazione viene svolta sulla base delle seguenti informazioni:

- informazioni ricevute dalle Società Produttrici circa la classificazione degli OICVM come Art. 8 o 9 ai sensi del Regolamento SFDR e/o contenute all’interno dei tracciati EMT (European MiFID Template) e EET (European ESG Template);
- punteggio ESG fornito da *infoprovider* esterni applicando le proprie metodologie;
- informazioni di tipo qualitativo sugli Emittenti.

La valutazione finale circa il grado di sostenibilità degli strumenti e/o Emittenti viene effettuata in coerenza con quanto di seguito specificato.

Relativamente agli OICVM:

- acquisizione delle informazioni (ad esempio informazioni ai sensi del Regolamento SFDR) fornite dalle Società Produttrici anche tramite l’utilizzo di *infoprovider*, al fine di determinare se gli OICVM presentano le caratteristiche enunciate dagli artt. 8 o 9 del Regolamento (UE) 2019/2088;
- per OICVM classificati dalle Società Produttrici come artt. 8 o 9 viene verificato che il punteggio ESG

sia superiore a valori soglia definiti internamente allo scopo di valutare la coerenza tra le caratteristiche dei prodotti comunicate dalle Società Produttrici con i punteggi ESG forniti da *infoprovider* esterni;

- in caso di situazioni incongruenti (prodotti finanziari art. 8 o 9 con un punteggio ESG inferiore a valori di soglia minimi), viene svolta un'analisi di tipo qualitativo che prevede la richiesta di ulteriori informazioni alle Società Produttrici, nonché la consultazione della documentazione pubblicata ai sensi del Regolamento SFDR. Sulla base dell'analisi svolta viene elaborato un giudizio sintetico volto a confermare la classificazione dei prodotti come art. 8 o 9, ovvero a considerare gli stessi come prodotti che non presentano un adeguato livello di sostenibilità.

Relativamente ai titoli azionari e obbligazionari:

- analisi nel continuo dei punteggi ESG forniti da *infoprovider* sugli Emittenti e individuazione di quelli che risultano avere un valore di score superiore rispetto a valori soglia definiti internamente relativi a ciascuna classe d'investimento (Asset Type) o ai settori;
- analisi di tipo qualitativo nel continuo che consiste nel valutare gli emittenti selezionati sulla base di notizie e altre informazioni reperite da fonti di ricerca esterne, al fine di identificare l'esistenza di controversie, indagini e/o sanzioni delle pubbliche autorità, che abbiano un impatto negativo sui criteri di sostenibilità.

1.2 Metodologia di assegnazione del punteggio ESG

Per l'assegnazione del punteggio ESG il Gruppo ha attualmente adottato la metodologia di un *infoprovider* esterno indipendente, eventualmente integrata con ulteriori analisi interne.

Ad ogni prodotto finanziario viene assegnato un punteggio ESG: il valore assegnato è su scala da 0 a 10, dove 0 segnala una bassa qualità ESG e 10 un'alta qualità ESG.

Il Gruppo stabilisce la soglia minima prevista per poter definire un prodotto "di qualità ESG" ed effettuare i controlli previsti in sede di prestazione del Servizio di Consulenza.

Il Gruppo monitora i dati forniti dai *data-provider* attraverso verifiche periodiche a campione volte a valutare la coerenza degli stessi con altre informazioni disponibili, rilevanti in tema ESG.

1.3 Integrazione del rischio di sostenibilità nel Servizio di Gestione di portafogli

Il Gruppo integra le valutazioni circa il rischio di sostenibilità all'interno delle scelte d'investimento relative al Servizio di Gestione di Portafogli. Rientrano in tale ambito i processi relativi alle gestioni di portafogli posti in essere da Optima S.p.A. SIM.

In particolare, viene adottato un criterio di esclusione per gli Strumenti finanziari che presentano un punteggio ESG ritenuto insufficiente. Tuttavia, ove il rispetto dei suddetti parametri non fosse coerente con gli obiettivi e le caratteristiche dei portafogli, sono previsti meccanismi di eccezione espressamente motivati e monitorati: in tale contesto potranno essere presenti strumenti caratterizzati da un punteggio di sostenibilità anche inferiore al valore soglia fissato. Tali eccezioni sono consentite in presenza di caratteristiche finanziarie di rilevanza tale da giustificare la ricomprensione dello strumento tra quelli selezionati in funzione dell'efficienza complessiva del portafoglio. Inoltre, non sono assoggettate al criterio di esclusione sopra descritto le emissioni di titoli obbligazionari *Green*, *Social* o *Sustainable* (indicazione contenuta nell'"USE OF PROCEEDS" del prospetto dello strumento).

Vengono inoltre poste in essere attività di monitoraggio periodico dei portafogli gestiti al fine di verificare il livello di esposizione rispetto agli strumenti finanziari con le caratteristiche di sostenibilità individuate nella fase di valutazione degli stessi nonché il calcolo di un punteggio sintetico, calcolato come media pesata dei punteggi ESG dei singoli strumenti.

Le informazioni circa gli Strumenti finanziari esclusi e quelli reinseriti in base al meccanismo di eccezione con le relative motivazioni sono oggetto di apposito report di monitoraggio.

2. Informazioni circa le politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle politiche di remunerazione

L'art. 5 del Regolamento SFDR richiede ai Partecipanti ai mercati finanziari e ai Consulenti finanziari di includere nelle proprie politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui loro siti web.

In continuità con quanto già avviato e realizzato negli anni scorsi, l'attenzione ai temi ESG e agli obiettivi di creazione di valore sostenibile nel tempo per tutti gli stakeholder è integrata nelle Politiche di Remunerazione del Gruppo. Le Politiche di Remunerazione 2022, a partire dai sistemi di remunerazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, prevedono:

- l'integrazione della scheda strategica relativa ai sistemi di incentivazione di breve termine MBO 2022 con le priorità ESG strettamente correlate con gli obiettivi SDGs (Sustainable Development Goals) dichiarati in sede di Bilancio di Sostenibilità;
- l'integrazione, nel piano di incentivazione di lungo termine ILT avviato nel 2022, degli obiettivi economico-finanziari con obiettivi di responsabilità sociale d'impresa, declinati su 4 direttrici fondamentali: finanza sostenibile, transizione energetica, diversità e inclusione, «progetto futuro»;
- l'introduzione di presidi a garanzia della neutralità di genere della politica di remunerazione nell'ambito del complessivo impegno del Gruppo sui temi di Diversity e Inclusion.

Per approfondimenti sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo BPÉR si rimanda al sito istituzionale di BPÉR Banca alla sezione "Governance" – "Documenti".

22/12/2022

Allegati:

- Allegato 1: Definizioni
- Allegato 2: Storico delle modifiche

Allegato 1 – Definizioni

- **Asset type:** classe di investimenti omogenei definita sulla base di criteri classificatori rappresentativi di determinati attributi. Una Asset type è riconducibile a una e una sola Asset class, ossia a una macroclasse di strumenti omogenei, definita come un'aggregazione di Asset type.
- **Bilancio di Sostenibilità:** si intende il documento societario con il quale la società rendiconta le informazioni riguardanti l'impatto delle proprie attività sull'ambiente e su terze parti, o comunque tutte quelle informazioni tradizionalmente non ricomprese nel bilancio di esercizio economico-finanziario.
- **Consulente Finanziario:** ai sensi del Regolamento 2088/2019, si intende; a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIPs; b) un'impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIPs; c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti; d) un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti; e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE.
- **ESG:** acronimo che identifica l'insieme dei fattori di sostenibilità ambientale ("E" per *Environmental*), sociale ("S" per *Social*) e di governo ("G" per *Governance*) collegati ad un investimento finanziario.
- **European ESG Template (EET)** ("Tracciato EET"): tracciato standard utilizzato nei flussi informativi tra gli intermediari finanziari contenente una serie di dati/informazioni di dettaglio sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari.
- **European MiFID Template (EMT)** ("Tracciato EMT") tracciato standard utilizzato nei flussi informativi tra gli intermediari finanziari contenenti una serie di dati/informazioni generali sui prodotti finanziari volte a consentire l'adempimento degli obblighi di product governance.
- **Fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
- **MBO 2022:** sistemi di incentivazione variabile annuale.
- **Partecipante ai mercati finanziari:** si intende: a) un'impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); b) un'impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio; c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP); d) un creatore di un prodotto pensionistico; e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA); f) un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); g) un gestore di un fondo per il *venture capital* qualificato registrato conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013; h) un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; i) una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio.
- **Piano ILT:** Piano di incentivazione di lungo termine 2022-2024.
- **Prodotto di Investimento Assicurativo ("Insurance based investment products" o "IBIPs"):** ai sensi dell'art. 4, par.1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. "Regolamento PRIIPs"), si intende un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
- **Prodotto finanziario:** ai sensi del Regolamento 2088/2019, si intende: a) un portafoglio gestito nell'ambito del servizio di gestione del portafoglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP; d) un prodotto pensionistico; e) uno schema pensionistico; f) un OICVM; oppure g) un PEPP.
- **Prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento 2088/2019:** prodotto che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona *governance*.

- **Prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento 2088/2019:** prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili.
- **Punteggio ESG:** indicatore sintetico che misura il grado di sostenibilità di uno strumento finanziario attraverso l'assegnazione di un punteggio nell'ambito di una scala di valori rappresentativi dei diversi livelli di sostenibilità.
- **Rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.
- **Sustainable Development Goals (SDGs):** si intende l'iniziativa globale dell'UNDP (United Nations Development Programme) mirata ad eliminare la povertà, proteggere gli equilibri ecosistemici, costruire società inclusive e promuovere la pace. È composta da 17 obiettivi (goal) e 169 target specifici.

Allegato 2 – Storico delle modifiche

Versione	Data di pubblicazione	Sintesi delle modifiche
1.0	9 marzo 2021	Emanazione
2.0	30 giugno 2021	Aggiornamento della dichiarazione circa la tenuta in considerazione degli effetti negativi ai sensi del comma 3 e 4, art. 4 del Regolamento SFDR.
3.0	29 luglio 2022	Aggiornamento volto a fornire informazioni sul Bilancio di Sostenibilità di Gruppo 2021, sulle Politiche di Remunerazione di Gruppo 2022 e sul nuovo Piano Industriale di Gruppo 2022 - 2025
4.0	22 dicembre 2022	Aggiornamento della dichiarazione volto a recepire la nuova versione della "Policy" e a limitare l'informativa alle previsioni dell'art. 3 e 5 del Regolamento SFDR.